



## **PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A.  
in data 20 luglio 2016

## Sommario

PREMESSE.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE.....	6
3. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE E/O DA UNA PERSONA STRETTAMENTE ASSOCIATA.....	7
4. UFFICIO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI.....	8
5. BLACK OUT PERIOD .....	9
6. SANZIONI.....	9
7. COMUNICAZIONI .....	10
8. DISPOSIZIONI FINALI.....	11
9. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA .....	11

## PREMESSE

In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), e al fine di adeguare la gestione dell’identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), il Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A. (di seguito la “**Società**”), nella riunione del 20 luglio 2016 ha approvato la presente procedura (la “**Procedura**”) per l’identificazione dei soggetti rilevanti e le comunicazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari AIM Italia (come di seguito definiti) o Prodotti Finanziari Collegati (come di seguito definiti).

La presente Procedura è stata modificata ed integrata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a successive modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli indispensabili interventi di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato.

Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.

## 1. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

“**Azioni**” indica le azioni della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società di volta in volta controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 c.c..

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui è stata effettuata un’Operazione.

“**Dipendenti Rilevanti**” indica qualunque dipendente della Società o di sue Controllate o controllanti che, insieme con i suoi Familiari, possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione, direttamente o indirettamente, dello 0,5% o più di una categoria di Strumenti Finanziari AIM Italia (escluse le Azioni proprie).

“**Familiari**” indica i coniugi, conviventi, parenti conviventi, e parenti e affini fino al quarto grado.

“**Giorno di Mercato Aperto**” indica un qualsiasi giorno in cui Borsa Italiana S.p.A. è aperta.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” ai sensi dell’articolo 7 del MAR, indica un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari AIM Italia, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari AIM Italia o sui prezzi di Prodotti Finanziari Collegati.

Ai fini della presente definizione:

un’informazione ha un “*carattere preciso*” se:

essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;

è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari AIM Italia o del relativo Prodotto Finanziario Collegato;

per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“**Investor Relator**” indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori ed intermediari.

“**Operazione**” indica

qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari AIM Italia detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata inclusi:

qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari AIM Italia;

l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari AIM Italia o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;

l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di Strumenti Finanziari AIM Italia;

atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Associate e/o i Dipendenti Rilevanti;

la conclusione di operazioni fuori mercato aventi ad oggetto Strumenti Finanziari AIM Italia;

trasferimenti a titolo gratuito;

qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;

l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di una Persona Strettamente Associata; e

ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del MAR:

la concessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari AIM Italia da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata<sup>1</sup>;

operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità;

operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente collegata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti finanziari specifici di tale assicurazione sulla vita.

**“Persona Strettamente Associata”** con riferimento a un Soggetto Rilevante, indica una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o un partner convivente more uxorio;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante o da detta persona, o sia costituita a suo

---

<sup>1</sup> L'art. 19 del MAR chiarisce: “*Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia*”.

beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto Soggetto Rilevante o di detta persona.

“**Prodotti Finanziari Collegati**” indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario AIM Italia.

“**SDIR**” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana S.p.A..

“**Società Controllata**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ

“**Soggetto Rilevante**” indica una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo, che sia:

- (e) un componente del Consiglio di Amministrazione;
- (f) un componente del Collegio Sindacale;
- (g) un alto dirigente della Società e/o del Gruppo che, pur non essendo uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

un soggetto che svolge le funzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono in una Società Controllata.

“**Strumenti Finanziari AIM Italia**” gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi su AIM Italia.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*).

## **2. ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE**

**2.1.** Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del MAR, la Società, tramite il Soggetto Preposto, provvede a redigere un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l’“**Elenco**”), verificando con cadenza annuale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell’Elenco.

**2.2.** Al fine di consentire la corretta tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente per iscritto all’Investor Relator (il “**Soggetto Preposto**”) –mediante mezzi elettronici agli indirizzi della Società – i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Associate, provvedendo altresì a comunicare qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.

**2.3.** A seguito dell’iscrizione nell’Elenco, il Soggetto Preposto provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura, al fine di comunicare gli obblighi loro spettanti ai sensi della medesima.

**2.4.** I Soggetti Rilevanti provvedono a notificare, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura alle Persone Strettamente Associate, conservando copia della firmata dalle medesime per ricevuta e accettazione e copia della notifica.

2.5. Né la Società né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

2.6. Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

### **3. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE E/O DA UNA PERSONA STRETTAMENTE ASSOCIATA**

3.1. Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari AIM Italia o su Prodotti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate.

3.2. La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque entro il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione – mediante l'invio di un avviso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web – le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o, se del caso, da una Persona Strettamente Associata, fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo Articolo 3.3, a condizione che il controvalore complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 del MAR, entro la fine di ciascun anno solare (l'“**Operazione Rilevante**”). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o, se del caso, da o per conto di una Persona Strettamente Associata, dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che superato il predetto limite di Euro 5.000,00 (cinquemila) o il diverso importo individuato dalla dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 del MAR, i Soggetti Rilevanti (anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate) dovranno comunicare – entro il Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante – le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

3.3. La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

- (h) l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto o, se del caso, della Persona Strettamente Associata coinvolta;
- (i) il motivo della comunicazione;
- (j) la denominazione della Società;
- (k) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari AIM Italia coinvolti;
- (l) la natura dell'Operazione Rilevante;
- (m) la data e il luogo in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
- (n) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione Rilevante;
- (o) la natura e l'entità della partecipazione dal Soggetto Rilevante o, se del caso, dalla Persona Strettamente Associata, nell'Operazione Rilevante;
- (p) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante;
- (q) se il comunicato riguarda un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

3.4. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente Articolo 3.3, ogni Soggetto Rilevante ed ogni Persona Strettamente Associata dovrà comunicare al Soggetto

Preposto ogni Operazione compita dal Soggetto Rilevante o, se del caso, dalla Persona Strettamente Associata, entro il Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione, nella forma di cui all'**Allegato B** alla presente Procedura. La Società può consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale comunicazione anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate.

- 3.5.** La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane, in ogni caso, in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Associate.
- 3.6.** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono altresì comunicare alla CONSOB e a Borsa Italiana, le Operazioni Rilevanti entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello allegato alla presente Procedura *sub* **Allegato B**.

Le comunicazioni alla CONSOB sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato B:

- tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata);
- o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)

Nella comunicazione andrà specificato come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

#### **4. UFFICIO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI CONCERNENTILE OPERAZIONI**

- 4.1.** La comunicazione di cui all'Articolo 3.5 che precede deve essere trasmessa al Soggetto Preposto come segue:
- mediante mezzi elettronici agli indirizzi PEC o e-mail del Soggetto Preposto e preavvisando telefonicamente lo stesso; ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,
  - con consegna a mani.
- 4.2.** Nella comunicazione andrà indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing". Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante o, se del caso, dalla Persona Strettamente Associata, le informazioni di cui all'Articolo 3.4 che precede, il Soggetto Preposto è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 4.3.** Il Soggetto Preposto predispose la comunicazione al pubblico di cui all'Articolo 3 che precede. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Nomad per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'Articolo 3 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet, sezione "*investor relations*", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.



- 4.4. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti o, se del caso, dalle Persone Strettamente Associate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

## 5. BLACK OUT PERIOD

- 5.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, e alle Persone Strettamente Associate, di effettuare, direttamente o per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi, Operazioni nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 5.2. Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari AIM Italia e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio;
- 5.3. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata delle Azioni.
- 5.4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti e, se del caso, alle Persone Strettamente Associate e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e, se del caso, alle Persone Strettamente Associate di compiere le suddette Operazioni.

## 6. SANZIONI

- 6.1. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-*bis*, del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) n. 2 del TUF (ovverosia agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati su AIM Italia.
- 6.2. L'articolo 30 del MAR prevede ulteriori sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di *internal dealing*.
- 6.3. L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 6.4. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o

regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

- 6.5.** In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.
- 6.6.** Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare in merito alle sanzioni sarà degli amministratori indipendenti ovvero – qualora anche questi abbiano preso parte alla violazione – del Collegio Sindacale.
- 6.7.** Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## 7. COMUNICAZIONI

Salvo ove diversamente previsto, qualsiasi comunicazione ai sensi della presente Procedura dovrà essere effettuata per iscritto mediante mezzi elettronici ai seguenti indirizzi:

- Se alla Società:

via PEC all'indirizzo:  
[scmsim@legalmail.it](mailto:scmsim@legalmail.it)

o via posta elettronica all'indirizzo:  
[info@scmsim.it](mailto:info@scmsim.it)

- Se alla CONSOB

via PEC all'indirizzo (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC):  
[consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)

o via posta elettronica all'indirizzo:  
[protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it)  
[internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it)

Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"

- Se al Soggetto Preposto:

via posta elettronica all'indirizzo:  
[alessandro.bernazzani@scmsim.it](mailto:alessandro.bernazzani@scmsim.it)

Indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

**8.1.** Il Soggetto Preposto provvede ad inviare la presente Procedura in duplice copia a ogni Soggetto Rilevante.

**8.2.** Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione;
- notificare copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Associate, con le modalità previste dal Articolo 2.4;
- ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura;
- rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della Procedura.

## **9. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA**

**9.1.** La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 luglio 2016 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

**9.2.** Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di qualsiasi altra Autorità competente, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**9.3.** Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della presente Procedura saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Strettamente Associate.

## ALLEGATO A

### **ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI O DALLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

preso atto di esse incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* di SCM SIM S.p.A. (la “**Procedura**”)

#### **DICHIARA ED ATTESTA**

- di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura \_\_\_\_\_;
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate come individuate ai sensi della Procedura: \_\_\_\_\_;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e i termini stabiliti dalla Procedura stessa;
- si impegna a comunicare a Consob le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e i termini stabiliti dalla Procedura stessa;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### **ACCONSENTE**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui alla Procedura e a far quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Associate, dichiarando di aver ricevuto le informazioni inerenti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 dal titolare del trattamento SCM SIM S.p.A.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO B

### **MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE**

<b>1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2 Motivo della notifica</b>	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>  — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione</i>

b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>(2)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>		
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Prezzo/i</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">Volume/i</td> </tr> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i
Prezzo/i	Volume/i			
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato o — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del</p>		
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora</p>		

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

f) Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--------------------------	---